

# ASSOCIAZIONE FONDIARIA "PRATI DI AVOLASCA"

## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione fondiaria denominata Associazione Fondiaria Prati di Avolasca" che in seguito sarà denominata "ASSFO AVOLASCA".
2. L'associazione ha sede nel Comune di Avolasca, presso la sede del Comune.

### Art. 2 -Principi

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.
3. La durata dell'associazione è illimitata.
4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale solo con l'approvazione dell'Assemblea.

### Art. 3 – Scopi e finalità

1. L'associazione non ha fini di lucro, raggruppa i proprietari, o aventi diritto, dei terreni con destinazione agricola, boschiva o pastorale ed è finalizzata ad una gestione del territorio che ne conservi e migliori i valori agricoli, paesaggistici ed ambientali, con particolare attenzione alla biodiversità.
2. I terreni sono conferiti all'associazione a titolo gratuito con le specifiche di superficie ed identificativo catastale.
3. Scopo dell'associazione è, altresì, quello di sostituire ad una gestione individuale dei terreni ovvero al loro abbandono sotto il profilo dello sfruttamento agricolo, una gestione di tipo collettivo, che ottimizzi il rendimento dei terreni medesimi, facendo uso principalmente del pascolo come mezzo per il recupero dei fondi.
4. L'associazione gestisce i terreni dei componenti dell'associazione stessa in modo unitario.
5. L'associazione potrà concedere in uso o affitto i terreni posti nel proprio perimetro, ai membri dell'associazione, ovvero a soggetti terzi, i quali si impegnino a gestirli secondo le indicazioni del piano di gestione all'uopo redatto, recuperando e conservando i valori agricoli, paesaggistici ed ambientali.
6. Le entrate derivanti dal canone di affitto dei pascoli, sono prioritariamente destinate alla manutenzione ed al miglioramento infrastrutturale delle aree a destinazione a pascolo, nel rispetto degli obiettivi dell'Associazione stessa. Parte dei proventi potranno inoltre essere destinati a lavori su opere di pubblica utilità che migliorino l'aspetto paesaggistico, di fruizione e di tutela del patrimonio storico e ambientale.
7. L'associazione ha inoltre come scopo la realizzazione, il miglioramento e il mantenimento delle opere collettive che permettono una buona utilizzazione dei terreni della zona, così come dei lavori necessari al miglioramento e alla protezione del suolo, quindi si occuperà di: mantenere le strade e i sentieri di accesso

ai vari terreni, costruire recinzioni per il contenimento del bestiame, realizzare e/o mantenere le opere idriche per la regimazione delle acque e per l'approvvigionamento idrico del bestiame, effettuare opere di pulizia e manutenzione della superficie agricola, disciplinare l'utilizzazione dei fondi stessi e i diritti afferenti ai medesimi, come quelli di legnatico.

#### Art. 4 - Aderenti dell'organizzazione

1. L'Associazione Fondiaria è costituita dai proprietari, o aventi diritto (usufruttuari, comodatari, locatari con contratto di almeno dieci anni), soci fondatori.
2. Possono aderire all'associazione oltre ai fondatori, tutti i proprietari, o aventi diritto, dei terreni delle Zone denominate : Valle Gelata, Campasso, Tana, Valassa che dichiarano di accettare lo statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli scopi in esso contenuti. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.
3. Il numero è illimitato.
4. Le superfici conferite all'associazione fondiaria non sono in nessun caso usucapibili dall'associazione stessa e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi eredi.
5. Utilizzazioni a livello personale di porzioni di propri terreni conferiti all'AssFo saranno possibili purché non inficino la struttura generale del pascolo e con l'impegno a ripristinare le condizioni precedenti in caso di abbandono della scelta. E' facoltà di ciascun aderente all'associazione di escludere attraverso comunicazione scritta alcune delle proprie particelle catastali dalle superfici conferite all'associazione con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'associazione
6. In considerazione del mutuo interesse per la salvaguardia del territorio fra il Comune di Avolasca e l'AssFo si stabilisce che può far parte del Consiglio Direttivo, quale Membro Aggiunto, un Amministratore del Comune di Avolasca o dell'Ente locale territorialmente competente. È facoltà dei soci Fondatori accettare il Membro Aggiunto; la nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea (o Consiglio). Il rappresentante dell'Ente locale dovrà, comunque, essere autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza per partecipare alle Adunanze e non potrà compiere atti o impegni di spesa in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta. Ad ogni rinnovo dell'Amministrazione Comunale verrà rinnovato anche il Membro Aggiunto.
7. È istituita la figura di Socio Onorario fino ad un massimo di tre soggetti. Possono essere nominati Soci Onorari persone che, per competenza e professionalità pubblicamente riconosciute, abbiano operato per la costituzione e il buon funzionamento dell'AssFo. La nomina del Socio Onorario deve essere proposta e ratificata dall'Assemblea.

#### Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. Il Consiglio Direttivo deve prendere in esame le domande dei nuovi soci durante la prima riunione successiva alla data di presentazione. La decisione va sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Aderenti. A questo punto la domanda di ammissione, se confermata, è validata.
2. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

3. Hanno diritto di voto in assemblea i soci aderenti. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo n. 4. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:

- decesso; nel caso è rivolta dalla Presidenza agli eredi formale domanda di ingresso nell'associazione; gli stessi eredi devono decidere entro sei mesi
- dimissioni volontarie, con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'associazione;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno, quando prevista;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

5. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio : contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

#### Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa, quando prevista) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa, quando prevista;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti per il buon funzionamento dell'Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

#### Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative, quando previste e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività produttive svolte sul territorio dell'Associazione;
- entrate derivate da attività commerciali marginali svolte sul territorio dell'Associazione;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale scelto dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

4. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

#### Art. 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione

1. Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea Generale degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## Art. 9 - Assemblea Generale degli Aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione
2. L'Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto, inoltrato anche per mezzo fax o posta elettronica, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
  - del programma di previsione per l'anno successivo;
  - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
7. In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
8. Ciascun aderente può essere portatore di delega.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza del 50% più uno degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quelle per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dall'art. 23.
10. I compiti dell'Assemblea sono:
  - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  - approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo;
  - deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
  - fissare la richiesta e l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
  - deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'organizzazione;

- decidere dell'adesione di nuovi soci;
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni acquisiti dall'associazione nella sua attività (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione) e alla restituzione delle superfici conferite ai legittimi proprietari originari o loro eredi.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Può far parte del Consiglio Direttivo un solo Socio Onorario.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo.

4. Competenze al Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art.13 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### Art. 11 - Il Presidente

1 - Il Presidente è eletto dall'ASSEMBLEA tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2 – Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

#### Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente.

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

#### Art. 13 - Il Segretario

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

#### Art. 14 - Attività Secondarie

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995. Può altresì affidare a terzi la gestione delle superfici conferite con l'obiettivo di conservarle, migliorarne le caratteristiche di fruibilità o di valore.

#### Art. 15 - Servizio di Cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni più vantaggiose per l'Associazione.

#### Art. 16 - Bilancio

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che lo approva a norma di legge.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

#### Art. 17 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea soltanto con la presenza di almeno il 50% più uno degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 18 - Scioglimento dell'organizzazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

#### Art. 19 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

#### Art. 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione.

Avolasca, 15.12.2012